COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 1676

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1676

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CHIESA TIBALDI MARY: Sulla cinematografia per ragazzi. (1145);

MAZZALI: Regolamentazione della censura sugli spettacoli. (1162);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (1183);

VIVIANI LUCIANA ed altri: Norme per la disciplina e l'incremento della cinematografia per ragazzi. (2146) . . . 1676

PRESIDENTE . 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore* . 1676, 1677, 1680, 1681, 1682

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1677, 1679, 1680, 1681, 1682

TURCHI 1677

MOLINAROLI 1677, 1681

LOMBARDI COLINI PIA 1677, 1680

SAILIS 1677, 1681

FARINET 1678

TESAURO 1680

MARTUSCELLI 1680, 1681

PAGANELLI 1680

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1681

Proposta di legge (*Discussione e non approvazione*):

Senatore CANALETTI GAUDENTI: Norme per la copertura dei posti di ruolo negli uffici di statistica dello Stato. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (2841) 1682

PRESIDENTE 1682, 1683

SAILIS, *Relatore* 1682, 1683

TOZZI CONDIVI 1683

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1683

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

FANELLI: Elevazione a comune autonomo della frazione Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. (2888) . . . 1683

PRESIDENTE 1683, 1684

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore* 1683

FANELLI 1683

AUDISIO 1684

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1684

RICCIO ed altri: Finalità e funzionamento della Mostra d'Oltremare e del lavoro nel mondo. (3110) 1684

PRESIDENTE 1684, 1685, 1688

PAG.

PAGANELLI, *Relatore* 1684
NUMEROSO 1688
RICCIO 1688

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE 1690

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1690

La seduta comincia alle 9,45.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bovetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Marotta e Rocchetti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Farinet e Fanelli. Interviene inoltre alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Riccio, quale presentatore della proposta di legge n. 3110.

Seguito della discussione delle proposte di legge Chiesa Tibaldi Mary ed altri: Sulla cinematografia per ragazzi. (1145). — Mazzali: Regolamentazione della censura sugli spetacoli. (1162). — Dal Canton Maria Pia ed altri: Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi. (1183). — Viviani Luciana ed altri: Norme per la disciplina e l'incremento della cinematografia per ragazzi. (2146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Chiesa Tibaldi Mary ed altri: « Sulla cinematografia per ragazzi »; Mazzali: « Regolamentazione della censura sugli spettacoli »; Dal Canton Maria Pia ed altri: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi »; Viviani Luciana ed altri: « Norme per la disciplina e l'incremento della cinematografia per ragazzi ».

Come i colleghi ricorderanno le proposte di legge, nel nuovo testo unificato dal Comitato ristretto, furono, in un primo tempo, assegnate alla Commissione in sede referente, che approvò i primi 9 articoli. Successivamente, furono assegnate alla Commissione in sede legislativa, e in tale sede furono approvati i primi sette articoli. Senonché, a questo punto, fu richiesto dal prescritto numero di deputati che la discussione delle proposte stesse fosse rimessa all'Assemblea, e, di conseguenza, le proposte rimasero alla Commissione in sede referente. La richiesta di rimessione in Assemblea è stata però successivamente ritirata, per cui oggi le proposte di legge ritornano alla Commissione perché ne continui l'esame in sede legislativa.

Ha chiesto di parlare il relatore, onorevole Delli Castelli Filomena. Ne ha facoltà.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Al testo unificato delle proposte di legge sono state apportate delle modifiche, che sono il risultato di un accordo intervenuto con i firmatari della rimessione all'Assemblea delle proposte stesse per facilitare appunto l'approvazione del progetto di legge. I membri del Comitato ristretto che fu costituito per lo studio particolare delle proposte di legge, sono tornati ad esaminare insieme il provvedimento e sono giunti ad un accordo su il nuovo testo che ora presentiamo.

All'articolo 1 che riguarda la composizione del Comitato nazionale per la cinematografia per ragazzi si è rinunciato con un certo rammarico, data l'impostazione di principio, all'inserimento della lettera *c*), riguardante il padre e la madre di famiglia, e della lettera *p*), relativa al rappresentante di enti od istituzioni che abbiano per scopo la protezione morale del fanciullo. Nel nuovo testo, infatti, queste due lettere sono scomparse.

Un'altra innovazione importante è questa: mentre secondo il testo precedente i componenti del Comitato nazionale per la cinematografia nominati dalla Presidenza del Consiglio, venivano designati dai rispettivi Ministeri, ora per tutti c'è la designazione delle rispettive organizzazioni di categoria e sindacali.

Abbiamo poi elevato a due i rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo per dare la possibilità di eleggere il proprio rappresentante ad ambedue le organizzazioni sindacali.

Inoltre, proporrei di portare a due il numero degli insegnanti elementari e dei professori di scuola media chiamati a far parte del Comitato, perché se vi è un solo insegnante elementare e un solo professore di scuola media (lettere *d*) ed *e*), nel caso che si riuniscano contemporaneamente e il Co-

mitato, e la commissione di revisione cinematografica, essi se presenti nel Comitato, non potrebbero esserlo nello stesso tempo nella commissione di revisione.

Riterrei perciò opportuno portare a due il numero degli insegnanti elementari e dei professori di scuola media.

Questo emendamento però non è stato concordato nel Comitato ristretto.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Poiché alla fine dell'articolo 1 si dice: « per ciascuno di essi è nominato con le stesse modalità uno o più membri supplenti », io credo che si possa ricorrere a tale nomina così da ovviare all'inconveniente rilevato dal relatore e senza spostare il numero degli insegnanti elementari e dei professori di scuola media.

Quanto alla formula: « è nominato... uno o più membri supplenti », osservo che per ragioni grammaticali si dovrebbe dire: « sono nominati ».

TURCHI. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, non perché sia contrario ai due insegnanti elementari e due professori di scuola media, ma perché, se un testo è stato concordato, non dobbiamo modificarlo in assenza di coloro che l'hanno concordato.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Anche io sono d'accordo.

È stata inoltre aggiunta, nell'articolo 1, la lettera *n*): « da un critico cinematografico ». Questa aggiunta è stata concordata.

PRESIDENTE. Esiste un diploma di critico cinematografico?

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. C'è una iscrizione giornalistica con la qualifica di appartenenza al sindacato critici cinematografici.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio osservare che al terzo comma, dove è detto: « I membri... sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali », sarebbe meglio dire: « dalle rispettive organizzazioni di categoria ». Infatti questa dizione mi pare più precisa. Non credo che i docenti universitari abbiano dei sindacati.

TURCHI. Ho qualche dubbio sulla dizione: « organizzazioni di categoria », in sostituzione di: « organizzazioni sindacali ». Osserva l'onorevole Andreotti che può darsi che non tutte le categorie abbiano un sindacato. Peró non vorrei che in base a questa dizione si possa chiedere, da parte di persone che siano di diverso avviso, la designazione da eventuali organizzazioni mutualistiche, anche quando vi sia quella sindacale. Metterei quindi: « organizzazioni sindacali o di categoria ».

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Sono d'accordo.

MOLINAROLI. E il rappresentante dell'O.N.M.I. da chi viene designato? Secondo il testo precedente, veniva designato dalla Presidenza del Consiglio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il rappresentante dell'O.N.M.I. sarà designato dall'O.N.M.I. stessa.

MOLINAROLI. Allora aggiungiamo addirittura nella lettera *o*): « designato dall'Opera stessa ».

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. D'accordo.

LOMBARDI COLINI PIA. Chiedo la parola per elevare una protesta contro l'esclusione del padre e della madre di famiglia, come tali, dal Comitato nazionale per la cinematografia per ragazzi. Penso che nessuno sia così qualificato come i genitori a pronunciarsi su ciò che può essere utile o nocivo per i ragazzi. I genitori non sono soltanto coloro che mettono al mondo i figli, ma sono anche coloro che hanno la cura di loro, sia fisica che morale e spirituale. Per questa ragione non posso votare a favore di un articolo dal quale è stata soppressa questa partecipazione, che a mio parere era la più competente e la più qualificata a restare.

Per concetti analoghi — benché la cosa abbia una importanza meno sostanziale — non approvo neppure la esclusione di un rappresentante di enti od istituzioni che abbiano lo scopo della protezione morale del fanciullo. Se tali enti esistono, si può pensare che i loro membri siano particolarmente qualificati ad avere a cuore questa difesa dell'infanzia e dell'adolescenza sul piano morale.

Per questi motivi, dichiaro che mi asterrò dalla votazione su questo articolo.

SAILIS. Per dichiarazione di voto. Mi asterrò anche io per le stesse ragioni addotte dall'onorevole Lombardi Colini Pia. I bambini vengono al mondo non perché chiedono di venire, ma perché li fanno venire i genitori, i quali hanno anche il compito di allevarli e di educarli moralmente, religiosamente e patriotticamente. L'esclusione da questo comitato del padre e della madre di famiglia in quanto tali — perché di padri e di madri ve ne saranno altri in questo comitato — urta contro la mia mentalità, contro i principî informatori di tutta la mia vita. La famiglia per me è una cosa sacra e l'avrei voluta consacrata proprio in questo articolo. Per questa

ragione, siccome sono sensibile agli accordi intercorsi, non voterò contro l'articolo, ma mi asterrò dalla votazione.

FARINET. Anche io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del progetto di legge nel testo concordato, che, con le modifiche che sono state proposte e accettate in Commissione, è del seguente tenore:

« È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato nazionale per la cinematografia per ragazzi con il compito di studiarne i problemi e promuoverne lo sviluppo.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

a) dal direttore generale dello spettacolo;

b) da un funzionario della direzione generale dello spettacolo e da un funzionario del Ministero delle finanze anche se non in servizio attivo;

c) da un insegnante elementare;

d) da un professore di scuola media;

e) da un docente universitario di psicologia;

f) da un rappresentante di produttori di film;

g) da un rappresentante di istitutori di film;

h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

i) da due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo (settore cinematografico);

l) da uno scrittore di opere per l'infanzia;

m) da un regista cinematografico;

n) da un critico cinematografico;

o) da un rappresentante dell'O.N.M.I. designato dall'Opera stessa.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria.

I membri designati durano in carica due anni e possono essere riconfermati; per ciascuno di essi sono nominati con le stesse modalità uno o più membri supplenti.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« In ciascuna delle Commissioni di revisione cinematografica di primo grado di cui all'articolo 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379, sono inclusi due membri del predetto Comitato nazionale, scelti fra i titolari o supplenti indicati nelle lettere *c*) e *d*), su designazione fatta all'inizio di ogni anno dal Comitato stesso.

Due membri dello stesso Comitato, scelti tra quelli di cui alle lettere *f*), *m*), *o*), entrano a far parte della Commissione di revisione cinematografica di secondo grado, su designazione fatta come al comma precedente.

Tali Commissioni, quando esprimono parere favorevole alla concessione del nulla-osta per la proiezione in pubblico, devono, qualora concorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, dichiarare se un film (lungometraggio, documentario o attualità) sia:

1°) adatto per ragazzi;

2°) prodotto per ragazzi;

3°) vietato ai minori degli anni 16.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rilasciare il nulla-osta, deve inserirvi la qualifica data dalla Commissione a norma del comma precedente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle pellicole di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 maggio 1939, n. 926 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Potranno essere dichiarati adatti per ragazzi soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni 14 e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per ragazzi quei film adatti per ragazzi, che siano ad essi specificatamente destinati.

Devono essere vietati ai minori degli anni 16 i film che, non compresi tra quelli per i quali non può essere rilasciato il nulla-osta, a norma dell'articolo 3 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, siano comunque idonei a sovraeccitare le passioni dei giovani, ad offenderne il pudore o il sentimento morale, o a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto, al suicidio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Contro tutte le decisioni della Commissione di primo grado è ammesso ricorso, entro

tre mesi dalla entrata del film in programmazione nel territorio nazionale, da parte del distributore interessato, oppure dall'ufficio competente anche su istanza di un cittadino ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Propongo la soppressione — al primo rigo — della parola « tutte ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 5.

L'esercente della sala cinematografica in cui si proietti un film adatto per ragazzi o vietato ai minori degli anni 16, deve pubblicarne l'avviso su ogni manifesto dello spettacolo. In ogni caso l'avviso deve essere ben visibile nella biglietteria della sala e all'esterno di essa.

(*È approvato*).

ART. 6.

I film nazionali a lngo metraggio, dichiarati prodotti per ragazzi, anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri, ma non ai 1200 sono ammessi al godimento delle varie provvidenze stabilite dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, fermi gli altri requisiti e condizioni richiesti dalle relative disposizioni.

Sono considerati nazionali i film indicati agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

(*È approvato*).

ART. 7.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1200 metri, dichiarati, dalla Commissione di cui all'articolo 2, prodotti per ragazzi, qualora non manchino dei necessari requisiti artistici e tecnici, secondo il giudizio della Commissione di cui allo stesso articolo 2, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1949, n. 448.

(*È approvato*).

ART. 8.

I film vietati ai minori degli anni 16 non fruiscono del beneficio di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, ferma restando l'ammissibilità alle provvidenze di cui agli articoli 14, con esclusione dell'ultimo comma, 15, 16, 17 della predetta legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

Agli esercenti di sale cinematografiche, i quali effettuano spettacoli composti interamente di pellicole dichiarate, ai sensi dell'articolo 2, adatte o prodotte per ragazzi, è concesso un abbuono pari al 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Nel caso di film nazionali, detto abbuono assorbe il beneficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

L'abbuono sarà corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potrà, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

(*È approvato*).

ART. 10.

« È vietato ai minori degli anni 16 l'accesso alle sale cinematografiche ove siano proiettate pellicole dichiarate vietate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge o dove alla rappresentazione cinematografica siano abbinate riviste o avanspettacoli ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* A questo proposito devo fare una dichiarazione esplicativa. Sono perfettamente d'accordo nel vietare ai minori, specialmente ora che siamo tornati al limite dei 16 anni, l'accesso nelle sale cinematografiche dove vi siano riviste o avanspettacoli nel senso corrente della parola. Però esistono anche in non piccola quantità avanspettacoli che non hanno assolutamente alcuna caratteristica criticabile; quindi, non si possono considerare gli avanspettacoli, in quanto tali, sempre non adatti per i minori. A volte infatti essi consistono in prestazioni musicali di suonatori di fisarmonica, in giochi di abilità o di prestigio.

Pertanto ritengo che, pur lasciando il testo come è, in quanto non vedo come possa essere fatta una certa distinzione, bisognerà poi in sede non di regolamento formale — poiché non ve ne sarà bisogno — ma di circolare esplicativa, fare una distinzione, perché non mi pare possibile vietare l'ingresso ai minori

degli anni 16 quando non vi siano negli avanspettacoli elementi tali che possano essere nocivi al loro animo.

Ritengo difficile, ripeto, fare una distinzione in sede di formulazione dell'articolo, ma desidero che di questa mia dichiarazione rimanga atto a verbale.

TESAURO. Penso che sarebbe opportuno trovare una formula. Si potrebbe dire: « che comunque rientrano nei divieti relativi agli spettacoli ».

LOMBARDI COLINI PIA. Io aggiungerei questa formula: « che non rispondano ai criteri informatori della presente legge ».

Desidero però fare un'osservazione: quello che rende tanto più delicati e insidiosi la rivista e l'avanspettacolo nei confronti del cinema, è il fatto che in essi prende tanta importanza l'interpretazione. Una cosa che letta sul copione può essere buona, interpretata poi con malizia può diventare dannosa per i ragazzi. Allora io domando alla Commissione se la dizione da me proposta sembra sufficientemente comprensiva.

TESAURO. In sostanza è la stessa che proponevo io.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Corre però l'obbligo di porre un chiarimento: a chi spetta la decisione? Bisognerà stabilire un sistema.

LOMBARDI COLINI PIA. Per questo complesso di ragioni, pur considerando che i giochi di prestigio sono molto adatti per i ragazzi, eravamo disposti a vietarli per non incorrere nell'inconveniente della interpretazione.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. La formula proposta dall'onorevole Lombardi Colini mi pare giusta.

PRESIDENTE. Poiché siamo tutti d'accordo, pongo ai voti l'articolo 10, del quale ho dato in precedenza lettura, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Lombardi Colini, delle parole: « che non rispondano ai criteri informatori della presente legge ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11:

« Agli esercenti di sale cinematografiche che contravvengono alle disposizioni della presente legge, salve le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 78 (testo unico legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), potrà essere applicata dall'autorità di pubblica sicurezza la sospensione della licenza da 10 giorni a 3 mesi e nei casi più gravi la sospensione da tre mesi ad un anno o la revoca della licenza, senza pregiudizio delle sanzioni penali ».

LOMBARDI COLINI PIA. Domando se sia meglio dire: « potrà essere applicata », oppure « verrà applicata ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In tutte le disposizioni in cui c'è questa specie di scala nell'applicazione delle sanzioni, la quale può dipendere anche dal grado di buona fede, è sempre detto: « potrà essere applicata ». Siccome queste sono sanzioni aggiuntive — in aggiunta, cioè, a sanzioni che già esistono — la loro applicazione deve essere lasciata ad una certa discrezionalità, tanto più che quella discrezionalità è anche quantitativa, perché la sospensione della licenza va da tre giorni a tre mesi e, nei casi più gravi, fino ad un anno.

MARTUSCELLI. A mio parere queste sanzioni, diciamo, di pubblica sicurezza dovrebbero essere conseguenti alle sanzioni penali, dovrebbero cioè aver luogo solo quando ci si trovi di fronte ad una sentenza definitiva che accerti l'avvenuta contravvenzione alle disposizioni della legge.

TESAURO. Queste sono sanzioni amministrative.

MARTUSCELLI. Ma dobbiamo metterle come conseguenza della sanzione penale; esse non devono essere precedenti al giudizio penale, altrimenti verremmo a dare all'autorità di pubblica sicurezza anche la competenza penale.

Potremmo eventualmente stabilire che durante il giudizio penale l'autorità di pubblica sicurezza ha la possibilità di applicare delle sospensioni. Queste però non devono essere eccessive, perché la sospensione, anche per un periodo ridotto, porta un danno definitivo all'esercente di una sala cinematografica, che poi potrà essere prosciolto con formula piena. In tal caso come potrà rifarsi? Sono d'accordo che si comminino delle sanzioni; però vorrei che ci fosse la garanzia che il fatto fosse stato effettivamente commesso, perché non ritengo giusto che, prima ancora che l'autorità competente, cioè il magistrato, abbia accertato se il fatto è stato commesso, si possano applicare da parte dell'autorità di pubblica sicurezza delle sanzioni che potrebbero dare un carattere persecutorio a questa norma: cosa che noi non vogliamo.

PAGANELLI. A me pare che noi vogliamo proprio questo: porre una distinzione tra quelle che possono essere le sanzioni di ordine amministrativo e le sanzioni di ordine penale.

Se poi guardiamo la realtà, vediamo che i processi penali si fanno a distanza di anni. Noi abbiamo invece la necessità di un intervento diretto, preciso, immediato perché la norma abbia una funzione non solo repressiva, ma anche preventiva. Comunque si tratta di sanzioni di ordine amministrativo, mentre le altre sono di ordine penale.

A mio avviso deve mantenersi questa dizione.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Io sarei del parere di lasciare la formula « potrà essere ».

MARTUSCELLI. Io propongo i seguenti emendamenti:

« *Sostituire alle parole*: che contravvengono alle disposizioni della presente legge, *le altre*: che sono dichiarati contravventori alle disposizioni della presente legge; *e sopprimere le ultime parole dell'articolo*: senza pregiudizio delle sanzioni penali ».

Le sanzioni amministrative, infatti, non hanno mai sostituito quelle penali. Se in una legge sono contemplate delle sanzioni amministrative, non sono per questo cancellati gli articoli del Codice penale che stabiliscono delle sanzioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In materia di esercizi pubblici, l'autorità può togliere la licenza. Poi magari c'è anche una sanzione penale che ha il suo corso regolare.

MARTUSCELLI. L'autorità di pubblica sicurezza ha la possibilità di togliere la licenza per ragioni amministrative per quei suoi tali poteri discrezionali.

Qui però siamo in tema di contravvenzione. O la contravvenzione c'è, o non c'è. In quest'ultimo caso, l'autorità di pubblica sicurezza non deve avere il potere di sospendere la licenza o dare una qualsiasi sanzione. Siccome vogliamo stabilire una sanzione amministrativa in relazione alla contravvenzione, io insisto sull'emendamento proposto.

SAILIS. Pregherei l'onorevole Martuscelli di non insistere, perché la sua proposta contrasta nettamente con il fine della legge. Questa legge ha per fine il bene e tende ad evitare il male. Ma come evita il male l'onorevole Martuscelli se elimina la possibilità della sospensione contemplata dall'articolo 10? I processi penali si svolgono con una lentezza ben nota, e non si può far dilagare il male e poi eliminarlo quando viene la sentenza. Io desidererei che l'onorevole Martuscelli non partisse dalla presunzione che l'autorità di pubblica sicurezza di per se stessa agisca sempre male. Se partiamo dalla diffidenza e dalla ostilità verso un organo dello Stato quale la pubblica sicurezza, è meglio non fare più leggi.

È assolutamente necessario che la sospensione sia introdotta in questa legge, perché in relazione diretta al fine dalla legge stessa proclamato.

MOLINAROLI. Vorrei pregare l'onorevole Martuscelli di ricordare che tutto l'ordinamento relativo alle concessioni attribuite dall'autorità porta delle sanzioni amministrative, le quali non hanno nulla a che fare con le sanzioni penali che restano in vigore laddove ricorrano. A prescindere dalle ragioni morali che investono questa legge, proprio per l'ordinamento costituito, le sanzioni amministrative colpiscono sempre quelle manchevolezze connesse alla concessione stessa della autorità. E ritengo che sia opportuno lasciare: « potrà essere applicata ».

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli insiste nel suo emendamento?

MARTUSCELLI. Vorrei sentire in proposito il parere del Governo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si rimette alla Commissione.

TESAURO. Per dichiarazione di voto.

A me sembra che dire: « Agli esercenti di sale cinematografiche che contravvengono alle disposizioni... » sia una contraddizione in termini. Propongo pertanto la seguente dizione: « Agli esercenti di sale cinematografiche che sono denunziati per contravvenzione alle disposizioni... ». Così salviamo anche le apparenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Martuscelli aderisce all'emendamento Tesauro?

MARTUSCELLI. Aderisco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Tesauro.

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione l'articolo 11 così modificato:

« Agli esercenti di sale cinematografiche che sono denunziati per contravvenzione alle disposizioni della presente legge, salve le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 78 (testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) potrà essere applicata dall'autorità di pubblica sicurezza la sospensione da 10 giorni a 3 mesi e nei casi più gravi la sospensione da 3 mesi ad un anno o la revoca della licenza, senza pregiudizio delle sanzioni penali ».

(*È approvato*).

Passiamo alla disposizione transitoria. Do lettura dell'articolo 12:

« Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le commissioni di revisione cinematografica effettuarenno la revisione delle pellicole in circolazione ai fini delle dichiarazioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Le pellicole messe in circolazione dopo il 1° giugno 1952 e che vengano riconosciute prodotte per ragazzi, sono ammesse a godere i benefici di cui all'articolo 6 della presente legge ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In questo articolo c'è la questione della data. Noi avevamo stabilito la data del 1° giugno 1952 perché, discutendosi la legge già l'anno scorso, se qualcuno aveva cominciato la lavorazione di pellicole in questo spirito, potesse beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Si potrebbe stabilire la data del 1° gennaio 1953 e modificare l'ultima parte dell'articolo nel senso di aggiungere dopo le parole: « all'articolo 6 », le seguenti: « a partire dalla data di entrata in vigore ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Temo che questa disposizione possa portare una certa confusione È vero che la commissione di revisione dovrà procedere alla revisione di tutte le pellicole per distinguere, tra quelle in circolazione, le pellicole adatte per ragazzi e quelle che non lo sono.

Però, siccome da questa disposizione deriva un beneficio di carattere economico immediato che consiste nel trattenere una parte dei diritti erariali quando si fa il versamento alla Società italiana autori editori, dobbiamo per lo meno chiarire che il beneficio viene ad operare soltanto dopo l'entrata in vigore della legge. Non è che si possa richiedere il rimborso dell'aliquota di esenzione dei diritti erariali per le programmazioni fatte prima dell'entrata in vigore della legge.

Di questa mia dichiarazione desidero rimanga atto a verbale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 12 con la modifica proposta dal relatore.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 12.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni di revisione cinematografica effettueranno la revisione delle pellicole in circolazione ai fini delle dichiarazioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Le pellicole messe in circolazione dopo il 1° gennaio 1953 e che vengano riconosciute prodotte per ragazzi, sono ammesse a godere i benefici di cui all'articolo 6, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo del testo unificato delle proposte di legge: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi ».

(*È approvato*).

Il testo di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge del senatore Canaletti Gaudenti: Norme per la copertura dei posti di ruolo negli Uffici di statistica dello Stato. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi, la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Canaletti Gaudenti: « Norme per la copertura dei posti di ruolo negli Uffici di statistica dello Stato ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Sailis, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAILIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, brevemente io propongo che questa proposta di legge del senatore Canaletti Gaudenti sia respinta, in primo luogo per una questione di ordine generale, poiché essa tratta delle abilitazioni professionali. Il problema delle abilitazioni professionali, non è un problema che va riferito soltanto al personale dell'Ufficio centrale di statistica, ma è un problema più vasto, che va considerato per tutte le categorie dei cittadini, e per il quale siamo sempre in attesa di una disciplina completa. In secondo luogo sono contrario alla proposta di legge perché, da informazioni assunte da fonti attendibilissime e ufficiali del Ministero della pubblica istruzione, risulta che l'articolo 1 della proposta di legge appare superfluo poiché, come è noto, in seguito alla sospensione degli esami di Stato di abilitazione professionale, per il passato sono stati rilasciati ai laureati interessati dei certificati di abilitazione provvisoria valevoli non solo per l'iscrizione negli albi professionali, ma anche per l'ammissione ai pubblici concorsi per i quali fosse richie-

sto il possesso del titolo abilitante. Per l'avvenire, o si continuerà a rilasciare certificati di abilitazione provvisoria, o verranno rilasciati diplomi di conseguita abilitazione provvisoria, oppure verranno rilasciati diplomi di conseguita abilitazione definitiva in seguito ad eventuale ripristino degli esami di Stato, previsti già da un progetto di legge all'esame del Parlamento.

Propongo pertanto di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. La situazione non mi sembra così chiara come l'ha prospettata l'onorevole Sailis nella sua relazione. Che vi siano questi titoli di abilitazione provvisoria rilasciati dal Ministero è esatto; però questi titoli sono stati rilasciati solo per un determinato periodo di tempo, ed ora non vengono più rilasciati, almeno per quanto risulta a me da attendibili fonti.

SAILIS, *Relatore*. Io ho davanti a me una lettera ufficiale del Ministero.

TOZZI CONDIVI. Io non la conosco.

Noi ci troviamo di fronte a una situazione di fatto. Se non possono essere dati gli esami di concorso per coprire ruoli vacanti dell'Ufficio di statistica, bisogna provvedere urgentemente. Se il Senato ha approvato la proposta di legge, ci sarà stata una ragione. Io non vorrei che, per la semplice affermazione che si tratta di una cosa superflua, si impedisca di fare un determinato concorso che è necessario.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa alle osservazioni del relatore, e fa presente che questa proposta era stata ispirata al senatore Canaletti Gaudenti dall'Istituto centrale di statistica, il quale aveva ravvisato alcuni inconvenienti. Successivamente però, dopo l'approvazione del Senato, il Ministero della pubblica istruzione, che è stato interpellato in merito a questa questione, ha dato dei chiarimenti così precisi ed esaurienti che lo stesso Istituto centrale di statistica, con lettera 20 ottobre diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha dichiarato che di fronte alle dichiarazioni del Ministero della pubblica istruzione, ritiene che non vi sia ragione che la proposta proceda nell'*iter* legislativo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame degli articoli.

(*È approvata*).

Discussione della proposta di legge del deputato Fanelli: Elevazione a Comune autonomo della frazione Posta Fibreno, in provincia di Frosinone. (2888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione della proposta di legge del deputato Fanelli: « Elevazione a Comune autonomo della frazione Posta Fibreno, in provincia di Frosinone ».

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. La proposta di legge prevede la elevazione a comune autonomo della frazione di Posta Fibreno. Secondo quanto è denunciato nella relazione del proponente, non si tratta di un comune soppresso dal fascismo che chieda la ricostituzione, ma di una frazione che prima apparteneva ad altro comune e che nel 1868 ha chiesto, per avere minore disagio, di essere annessa al comune di Vicalvi. Questa agevolazione, infatti, determinò un avvicinamento al capoluogo.

Ora la frazione chiede di essere elevata a comune autonomo. Frazione e capoluogo distano l'una dall'altro 9 chilometri.

Esisterebbe una questione giuridica: se cioè competente a tale costituzione debba essere il Parlamento, oppure, nel nuovo ordinamento, la Regione. Ma si è già concordato che competente è il Parlamento, salvo ad esaminare i dati che attendo dal Governo, particolarmente sul numero degli abitanti, se cioè siano più o meno di 3000 abitanti.

Osservo che, se è stata osservata la prescritta procedura, la proposta di legge deve essere accolta, perché tra i due centri c'è la distanza di 9 chilometri ed essi sono forniti di doppi servizi pubblici e comunali (scuole elementari, uffici postali, servizio idrico ed elettrico, sedi comunali, uffici di stato civile, cimitero, guardie comunali, parrocchie, ecc.). Il medico condotto risiede a Posta Fibreno e fa servizio ambulatorio a Vicalvi; il contrario avviene per l'ostetrica. Questi servizi potrebbero essere consorziati. D'altra parte la questione economico-finanziaria è di lievissima importanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FANELLI. Sostanzialmente i due centri costituiscono due comuni autonomi. Quello che ha detto il relatore corrisponde a verità. Si tratterebbe soltanto di consorziare alcuni servizi, il che non comporterebbe una spesa rilevabile. Si tratta di dare corrispondenza

legale e riconoscimento giuridico a una situazione di fatto che già esiste.

Quindi sottopongo al benevolo parere della Commissione questa proposta di legge e prego di approvarla, perché si viene a sanare una situazione che diventa ogni giorno più insostenibile. Bisogna tener presente soprattutto la distanza. La popolazione della frazione è di circa 1500 abitanti, e con la scissione dal capoluogo, questo resterebbe con circa 2000 abitanti.

Inutile aggiungere che c'è il parere concorde di tutti e due i centri, che attualmente già funzionano come due comuni autonomi.

In vista di quanto è stato esposto e soprattutto in considerazione che i servizi possono essere consorziati, mi pare che non ci debbano essere difficoltà per approvare questa proposta di legge, che costituisce l'aspirazione di tutti i cittadini dei due centri.

AUDISIO. Non conoscendo la situazione, ma accettando le spiegazioni che sono state date dal relatore e dal proponente, non ho ragioni per oppormi alla proposta di legge. Rilevo soltanto che questa proposta, annunciata il 23 settembre 1952, è stata portata all'esame della Commissione con maggiore sollecitudine di molte altre proposte di legge le quali, pur presentate da alcuni anni, non sono mai state poste all'ordine del giorno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta di legge del deputato Fanelli, sia per le considerazioni svolte nella relazione del proponente, sia per quelle illustrate dal relatore, onorevole Sampietro Umberto. Qui si tratta di un comune nuovo che si costituisce: è vero che al principio del secolo scorso era comune autonomo, ma il suo caso non rientra nella legge Rosati. Questo lo dico per incidenza, perché forse davanti al Senato la proposta di legge potrebbe arenarsi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Posta Fibreno, frazione del comune di Vicalvi (Frosinone), è distaccata dal capoluogo e costituita in comune autonomo.

I confini dei due comuni sono determinati dalle strade comunali Piciniello e Maschiuna secondo il piano topografico allegato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale ad emanare le disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Riccio ed altri: Finalità e funzionamento della Mostra d'oltremare e del lavoro nel mondo. (3110).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione della proposta di legge dei deputati Riccio ed altri: « Finalità e funzionamento della Mostra d'Oltremare e del lavoro nel mondo ».

Il relatore, onorevole Paganelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAGANELLI, *Relatore*. Con la proposta di legge che l'onorevole Riccio e altri colleghi hanno presentato, si mira, in definitiva, a coordinare un insieme di disposizioni di legge che ebbero inizio fin dal 1937, quando fu costituito l'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'Oltremare ». Con regio decreto-legge del 1938 fu emanato lo statuto di questo ente e, successivamente, si ebbe la dichiarazione di pubblica utilità dell'ente stesso. Questo aveva lo scopo di organizzare ogni tre anni in Napoli una mostra delle terre italiane d'Oltremare.

Ma nel 1940 scoppiò la guerra e quindi quel triennio fu l'unico triennio di vita della Mostra.

Nel 1948 fu decisa la trasformazione dell'ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'Oltremare » in ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ». Vennero anche fissati i nuovi fini dell'ente.

La proposta di legge in esame non fa che coordinare le disposizioni precedenti, rendendole più idonee e adatte alle nuove necessità. Con essa si stabilisce l'istituzione dell'ente, si indicano gli istituti, gli enti e le persone che possono partecipare alla costituzione del patrimonio dell'ente, si fissano gli organi, si indica il patrimonio, si autorizza l'ente ad emettere appositi buoni turistici a premio, si concedono all'ente delle agevolazioni fiscali, ecc. Nelle disposizioni finali e transitorie si dice come si provvederà all'approva-

zione del regolamento organico del personale, si prevede la possibilità di una amministrazione straordinaria e si indica come sarà ripartito il patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.

È evidente che con questa proposta di legge si vuol dare assetto definitivo a un organismo che certamente costituisce un successo per il lavoro italiano all'estero.

Invito, quindi, la Commissione ad approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Istituzione dell'Ente.

È istituito, con sede in Napoli, un Ente autonomo, denominato «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo», dotato di personalità giuridica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

Allo scopo di sviluppare gli scambi culturali ed economici tra gli italiani nel mondo e di concorrere all'incremento dell'economia italiana, l'Ente ha il compito di attuare permanentemente in Napoli esposizioni generali e speciali, mostre documentative delle attività, della produzione e del lavoro italiano in Patria e nel mondo, nonché può organizzare manifestazioni varie di carattere economico e turistico.

L'Ente può, inoltre, promuovere iniziative industriali e commerciali, o partecipare alle stesse, previa autorizzazione dei ministeri che esercitano la vigilanza su di esso.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 3.

Istituti, enti e persone che partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente.

Partecipano alla costituzione del patrimonio dell'Ente, quali «promotori»:

a) il Ministero degli affari esteri;
b) la provincia di Napoli;
c) il comune di Napoli;
d) la Camera di Commercio, industria e agricoltura di Napoli;
e) il Banco di Napoli.

Ad essi può aggiungersi, in qualsiasi momento e col titolo di «fondatore», qualsiasi altro Ente pubblico, istituto o società che partecipi all'iniziativa con un contributo non inferiore alle lire 5.000.000.

Saranno ammessi a partecipare all'Ente, in qualità di «aderenti», Enti, Istituti, Associazioni, privati, che versino un contributo non inferiore a lire 500.000.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'industria e del commercio e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

Organi dell'Ente.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il vicepresidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato direttivo;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 6.

Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

Il vice presidente è nominato, nel suo seno, dal Consiglio di amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

1°) il presidente dell'Ente;

2°) un consigliere di Stato;

3°) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Commissariato per il turismo;

4°) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

5°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

6°) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

7°) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

8°) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

9°) un rappresentante del comune di Napoli;

10°) un rappresentante della provincia di Napoli;

11°) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli;

12°) un rappresentante del Banco di Napoli;

13°) un rappresentante dei lavoratori, degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario generale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 9.

Il Comitato direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e di altri tre membri, nominati, annualmente, nel suo seno, dal Consiglio di amministrazione.

È presieduto dal presidente.

Funge da segretario il segretario generale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 10.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro degli esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro.

Il Collegio dei revisori è presieduto dal membro effettivo, rappresentante del Ministero del tesoro.

Un delegato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della medesima, partecipa ai lavori del Collegio dei revisori, a norma di legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 11.

Il segretario generale dell'Ente è nominato su proposta del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione, dal Ministero degli affari esteri ed è considerato impiegato di concetto, dirigente, di ruolo. Esso è il capo degli uffici, assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, ne controfirma ogni atto e cura l'osservanza delle rispettive deliberazioni.

NUMEROSO. Nella terza riga vi è un errore certamente di stampa: in luogo di « del Ministero » bisogna mettere « dal Ministro ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 con la correzione suggerita dall'onorevole Numeroso.

(È approvato).

ART. 12.

Competenza degli organi.

Il presidente:

1°) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

2°) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo;

3°) provvede alla organizzazione delle mostre e di tutte le altre manifestazioni dell'Ente;

4°) sottopone al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché le norme riguardanti il personale;

5°) propone le norme esecutive per la gestione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

6°) compie quanto è necessario per la esecuzione dei deliberata del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, nonché tutti quegli atti non riservati alla competenza di tali organi.

In caso di urgenza può agire con poteri del Comitato direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio e provvede a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 13.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive generali per l'attività dell'Ente;

b) delibera sulle norme regolamentari per la gestione patrimoniale, finanziaria e amministrativa dell'Ente;

c) delibera entro il 31 ottobre sul bilancio preventivo e entro il 31 marzo sul conto consuntivo;

d) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio e le transazioni;

e) delibera sul trattamento economico, la consistenza numerica e le norme di assunzione e di stato giuridico del personale, in esso compreso il segretario generale dell'Ente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 15.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai partecipanti alle sedute del Consiglio può essere attribuito un gettone di presenza, da determinarsi dal Consiglio stesso.

Quelli che risiedono fuori Napoli hanno, inoltre, il diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alla diaria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 16.

Il Consiglio si raduna, in seduta ordinaria, almeno ogni trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri o dal Consiglio dei revisori dei conti.

Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, indetta almeno per il giorno dopo, qualsiasi sia il numero dei componenti intervenuti.

La validità delle sedute è dichiarata dal presidente e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nelle votazioni e in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio deve intervenire il Collegio dei revisori dei conti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 17.

Il Comitato direttivo è organo esecutivo del Consiglio di amministrazione; provvede in via di urgenza sulla materia di competenza del Consiglio stesso, salvo ratifica. Il presidente può invitare alle sedute esperti, anche estranei agli organi dell'Ente.

Il Comitato direttivo è convocato dal presidente e quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 18.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, e le relative contabilità; la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Esso presenta apposite relazioni al Consiglio di amministrazione, sia sull'andamento dell'amministrazione, sia sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina annualmente l'emolumento dovuto ai revisori.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 19.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente;

b) dai contributi dello Stato e di Enti;

c) dal contributo del comune di Napoli;

d) dal contributo della provincia di Napoli;

e) dal contributo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli;

f) dal contributo del Banco di Napoli;

g) da sovvenzioni, donazioni, liberalità e contributi di Enti pubblici e privati e di pubbliche amministrazioni ed altri eventuali Enti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 20.

L'Ente trae i mezzi per l'attuazione dei suoi scopi:

a) da contributi dello Stato, da fissarsi anno per anno;

b) dalle rendite del proprio patrimonio;

c) da altre rendite;

d) da contributi di Enti pubblici e privati;

e) da proventi netti derivanti dal collocamento dei buoni turistici, di cui al seguente articolo 21;

f) dalle entrate derivanti dalle esposizioni, mostre e fiere, da partecipazioni su vendite di merci, da pubblicazioni, da pubblici spettacoli e da qualsiasi altra attività fieristica, culturale, sportiva, scientifica, industriale e commerciale, ecc.;

g) da finanziamenti con enti ed istituti finanziari;

h) da emissioni di prestiti, mutui od obbligazioni.

Per le operazioni di cui alle lettere *g*) e *h*), le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere sottoposte all'approvazione dei Ministeri che esercitano la vigilanza sull'Ente.

Trascorso un mese, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione, le deliberazioni s'intendono approvate.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 21.

L'Ente è autorizzato ad emettere appositi buoni turistici a premio.

Le modalità per l'emissione dei buoni, l'ammontare di essi, le agevolazioni agli acquirenti e le esenzioni fiscali da applicarsi ad essi saranno stabilite con decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro.

Il collocamento dei buoni turistici sarà effettuato da un Consiglio di Istituti di credito.

Il Consorzio può concedere anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei buoni medesimi.

Per quanto si riferisce alle facilitazioni sui trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, provvederanno a parte i competenti Ministeri.

L'onorevole Numeroso ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire il terzo e il primo periodo del quarto comma, fino alle parole*: dei buoni medesimi, *come segue:*

« Il collocamento dei buoni turistici sarà effettuato direttamente dall'Ente o da uno o più istituti di credito.

L'Istituto o gli Istituti di credito possono concedere anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei buoni medesimi ».

« *L'ultimo periodo del quarto comma, del seguente tenore:*

« Per quanto si riferisce alle facilitazioni sui trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, provvederanno a parte i competenti Ministeri » *dovrebbe costituire un comma a se stante.*

NUMEROSO. L'emendamento ha lo scopo di rendere più facile il collocamento di questi buoni.

RICCIO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Numeroso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, così modificato:

« L'Ente è autorizzato ad emettere appositi buoni turistici a premio.

Le modalità per l'emissione dei buoni, l'ammontare di essi, le agevolazioni agli acquirenti e le esenzioni fiscali da applicarsi ad essi saranno stabilite con decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro.

Il collocamento dei buoni turistici sarà effettuato direttamente dall'Ente o da uno o più Istituti di credito.

L'istituto o gli Istituti di credito possono concedere anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei buoni medesimi.

Per quanto si riferisce alle facilitazioni sui trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, provvederanno a parte i competenti Ministeri ».

(È approvato).

ART. 22.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione è convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione due mesi prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sono presentati entro 15 giorni dalle relative delibere, per l'approvazione, al Ministero degli affari esteri che vi provvede di concerto con quello del tesoro e quello dell'industria e commercio e quello del lavoro.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 23.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 per cento in aumento di patrimonio;

il 40 per cento per la costituzione della riserva;

il 20 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione anche per eventuali gratifiche agli impiegati dell'Ente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 24.

Agevolazioni dell'Ente.

Sono esenti dall'imposta di consumo i materiali delle costruzioni ed i mobili per l'arredamento dei fabbricati eseguiti dall'Ente Mostra, ai fini della mostra stessa, anche se dall'Ente dati in concessione a privati per le manifestazioni della mostra.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 25.

Sono esenti da tassa da bollo, eccetto le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria i contratti di mutuo, di forniture e di appalto occorrenti per la costruzione e l'arredamento dei fabbricati, e per attuare le manifestazioni della Mostra anche se dall'Ente dati in concessione a privati.

I redditi propri dell'Ente ed i mutui che l'Ente Mostra dovesse eventualmente contrarre per il raggiungimento degli scopi previsti nella presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 26.

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata a rappresentare e difendere in tutti i giudizî attivi e passivi l'Ente avanti l'Autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondere alla detta Avvocatura saranno liquidate a norma di legge, a carico dell'Ente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 27.

Disposizioni finali e transitorie.

Nel primo anno di applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario si intende prorogato fino al 31 dicembre.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 28.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero degli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio e del lavoro, e previo parere del Consiglio di Stato, verrà provveduto all'approvazione del Regolamento organico del personale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 29.

Il Ministro degli affari esteri, sentiti quelli del tesoro, industria e commercio e lavoro, ha la facoltà di nominare, a norma di legge, un Commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Ente sarà ripartito pro-quota fra gli Enti promotori e fondatori, di cui all'articolo 3

della presente legge, in relazione al valore dei contributi, rapportato all'epoca dei versamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è questa, probabilmente, l'ultima seduta della Commissione.

Nei cinque anni della legislatura essa ha svolto una mole di lavoro veramente imponente; questo deve costituire per tutti giusto motivo di viva sodisfazione.

Ringrazio i colleghi della intelligente ed apprezzata collaborazione e formulo per tutti i migliori auguri. (*Vivi, generali applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sulle seguenti proposte di legge:

CHIESA TIBALDI MARY, MAZZALI, DAL CANTON MARIA PIA, VIVIANI LUCIANA: « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi » (1145, 1162, 1185, 2146):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

FANELLI: « Elevazione a comune autonomo della frazione Posta Fibreno, in provincia di Frosinone » (2888):

Presenti	32
Votanti	31
Astenuto	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

RICCIO ed altri: « Finalità e funzionamento della Mostra d'Oltremare e del lavoro nel mondo » (3110):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	25
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armosino, Basile, Bottonelli, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Corbi, Cremaschi Carlo, Delli Castelli Filomena, De Michele, Donatini, Fanelli, Farinet, Gullo, La Rocca, Lombardi Colini Pia, Luzzatto, Marazza, Martuscelli, Melloni, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Riva, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sammartino, Sampietro Umberto, Saragat, Tozzi Condivi e Vigorelli.

Si è astenuto (per la proposta di legge n. 2888):

Sampietro Umberto.

È in congedo:

Bovetti.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI